

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1124)	463
PRESIDENTE	463, 465, 466, 468
CAPALOZZA	465
FODERARO, <i>Relatore</i>	465, 466, 467, 468
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	465, 466, 467, 468
AMATUCCI	466, 467, 468

La seduta comincia alle 10.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*. legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Passiamo all'esame dell'articolo 88:

« L'ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa

da eseguirsi fuori del comune di sua residenza, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In questo ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente; l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.

« La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'onorevole Lecciso, del seguente tenore:

Sostituire il 1° comma dell'articolo 88 coi seguenti:

« Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

« L'ufficiale giudiziario è obbligato ad eseguire la notificazione di persona, ove la parte lo richieda. Tale richiesta dev'essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente o dal suo procuratore ».

Poichè l'onorevole Lecciso non è presente, l'emendamento si intende decaduto.

Pongo in votazione l'articolo 88.

(*È approvato*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

Segue l'articolo 89:

« Gli ufficiali giudiziari non possono recusare il loro ministero.

« Debbono eseguire tutti gli atti loro commessi senza indugio e comunque non oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In caso di impedimento debbono immediatamente riferirne e giustificarne i motivi, al capo dell'ufficio al quale sono addetti, o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente

« Per l'inosservanza della disposizione di cui al 1° comma gli ufficiali giudiziari incorrono nella pena disciplinare dell'ammenda, senza pregiudizio, in entrambe le ipotesi, del risarcimento dei danni e dell'azione penale, se del caso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 90:

« Gli ufficiali giudiziari debbono dare ricevuta alle parti degli incarichi loro commessi e dei documenti loro affidati.

« Il cancelliere che riceve il deposito di un verbale redatto dall'ufficiale giudiziario deve rilasciarne ricevuta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 91:

« Qualunque atto dell'ufficiale giudiziario deve essere da lui sottoscritto e deve contenere la indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorra, dell'ora in cui è eseguito, nonché la indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale l'atto è compiuto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'art. 92:

« Gli ufficiali giudiziari, sulla copia degli atti pubblici rilasciata dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, possono fare le altre copie che debbono consegnare alle parti per la notificazione. Essi sono pure autorizzati a rilasciare le copie degli atti da loro redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.

« Le copie degli atti in materia penale da notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per gli estratti di requisitoria, sono formate dall'ufficiale giudiziario subito dopo

che dall'autorità richiedente gli sono stati consegnati gli atti per la notificazione insieme con gli stampati occorrenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 93:

« L'ufficiale giudiziario che abbia notificato alle parti in giudizio una sentenza civile o un atto di appello deve darne immediatamente avviso al cancelliere, il quale deve unirlo alla sentenza originale, oppure trasmetterlo alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, affinché lo unisca all'originale.

« Le trasgressioni alla disposizione precedente sono punite con l'ammenda disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 94.

« Nei cinque giorni successivi alla iscrizione degli articoli di credito nel campione, e non più tardi del quindicesimo giorno dopo che le sentenze e le ordinanze sono divenute irrevocabili, i cancellieri addetti alle autorità che le hanno pronunciate, ove non abbiano ancora riscosso dalle parti le somme a carico delle stesse, devono spedire ai debitori iscritti, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, un avviso di pagamento nel quale è trascritto il dispositivo in forma esecutiva della sentenza od ordinanza, nonché un estratto, spedito pure in forma esecutiva, della nota delle spese, con invito a pagare le somme dovute entro dieci giorni e con contemporaneo formale precetto che, non pagando le stesse somme nel termine di giorni quindici successivi alla scadenza dei dieci giorni di cui all'avviso di pagamento, si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile.

« Il precetto ha effetto soltanto se il debitore lasci trascorrere, senza pagare, il termine di dieci giorni assegnatogli con l'avviso di pagamento.

« Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano per copia l'avviso medesimo ed il relativo precetto contenuti in un unico stampato, valendosi del modulo che viene loro consegnato. Essi devono eseguire tale notificazione sollecitamente, e non più tardi del quinto giorno dopo che ne hanno avuta richiesta dal cancelliere, facendone constatare me-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

dianche relazione scritta e firmata nell'originale, che deve conservarsi in cancelleria.

« Il pignoramento in seguito al precetto di cui innanzi deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario non più tardi dell'ottavo giorno dopo che ne ha avuto richiesta dal cancelliere.

« Per l'inosservanza di tali prescrizioni, gli ufficiali giudiziari incorrono nell'ammenda disciplinare.

« Le stesse norme si osservano anche per la riscossione delle sole spese di giustizia in materia penale e civile ».

CAPALOZZA. Il primo comma di questo articolo non interessa direttamente gli ufficiali giudiziari ed è stato già regolato da apposita legge. Ne propongo pertanto la soppressione.

FODERARO, *Relatore*. Mi oppongo, perchè, anche se la materia è regolata in un'altra legge, col presente disegno si è avuto cura di fare un ordinamento generale della materia ed è bene che sia riportata anche questa disposizione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono contrario alla soppressione del 1° comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 1° comma, ricordando che l'onorevole Capalozza ne propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione i rimanenti commi dell'articolo 94.

(Sono approvati).

Segue l'articolo 95:

« Il cancelliere della pretura deve far procedere alla notificazione della copia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria emesso dal pretore, insieme con la notificazione del precetto di pagamento, ai termini degli articoli 507 e 586 del codice di procedura penale, non più tardi del quindicesimo giorno dopo la emissione del decreto.

« Per le modalità della notificazione in unico stampato, per il termine entro cui gli ufficiali giudiziari richiesti sono tenuti ad eseguire detta notificazione ed all'occorrenza i pignoramenti, nonché per la penalità in caso di trasgressione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente ».

CAPALOZZA. Chiedo la soppressione del 1° comma dell'articolo 95, per le stesse ragioni per le quali avevo chiesto la soppressione del 1° comma dell'articolo 94.

FODERARO, *Relatore*. Per le stesse ragioni già dette, mi oppongo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 1° comma avvertendo che l'onorevole Capalozza ne propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione il 2° comma dell'articolo 95.

(È approvato).

Segue l'articolo 96:

« Quando gli atti di pignoramento per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudiziari devono richiedere, ed allegare ai verbali, un certificato da rilasciarsi dall'autorità comunale, attestante la insolvenza del debitore contro cui hanno proceduto, salvo il disposto degli articoli 614 del codice di procedura penale e 40 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni di attuazione del detto codice.

« I verbali ed il certificato sopra indicati devono essere depositati in cancelleria ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo di aggiungere dopo il 1° comma il seguente altro:

« Gli ufficiali giudiziari possono richiedere all'autorità comunale il certificato di insolvenza servendosi del servizio postale e in franchigia ».

Si tratta di una maggiore specificazione di quello che è detto nel primo comma. Poichè nella legge è sempre detto quando gli ufficiali giudiziari possono richiedere o notificare atti a mezzo posta, ritengo opportuno che sia detto anche in questo caso. Quello che sarebbe una vera aggiunta è la questione della franchigia. L'ufficiale giudiziario, trattandosi di debitori insolventi, non può naturalmente percepire nessun diritto. Di fronte, allora, alla sicurezza che non può introitare, deve esserci per l'ufficiale giudiziario la tranquillità di non dover sostenere spese, che non gli potrebbero essere rimborsate.

CAPALOZZA. Mi pare che l'ufficiale giudiziario non usufruisca attualmente di franchigia postale. Come facciamo allora ad inserire in questa legge una disposizione che incide nella competenza della Commissione finanze e tesoro? Comunque bisognerebbe fare in modo che la richiesta partisse dalla cancelleria della pretura la quale già usufruisce della franchigia.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

AMATUCCI. A me pare inutile aggiungere che la richiesta può essere fatta a mezzo posta. L'articolo 96, dicendo che gli ufficiali giudiziari debbono richiedere il certificato di insolvenza, e non indicando il mezzo, implicitamente vuol dire anche che possono avvalersi del servizio postale.

Per quanto riguarda la franchigia, è esatto quello che ha detto l'onorevole Capalozza. Qui però si tratta di recupero di spese di giustizia e pene pecuniarie, quindi di pene che vanno iscritte ai campioni civile, penale e amministrativo. E in questa materia tutte le richieste vengono fatte tramite le cancellerie le quali dispongono di appositi blocchetti delle raccomandate e assicurate, che vanno senz'altro in franchigia.

Non sono quindi d'accordo per l'emendamento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono del parere di non inserire questo emendamento, che sarebbe di competenza della Commissione finanze e tesoro.

FODERARO, *Relatore*. Rinuncio alla seconda parte dell'emendamento, e cioè alla parole « e in franchigia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore:

« Gli ufficiali giudiziari possono richiedere all'autorità comunale il certificato di insolvenza servendosi del servizio postale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Segue l'articolo 97:

« I diritti e le indennità degli ufficiali giudiziari nonché le spese postali da essi anticipate, sono equiparati, agli effetti dei campioni, ai crediti dell'erario.

« In caso di recupero parziale dell'articolo di campione, i diritti e le indennità sono prelevati insieme con gli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 98:

« Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e nelle relative note di spese da recu-

perarsi che debbono essere trasmesse ai procuratori del registro, nella colonna delle osservazioni indicano distintamente dagli altri diritti spettanti agli ufficiali giudiziari quelli di notificazione con mezzo della posta e le indennità di trasferta.

« Analoga distinzione i cancellieri fanno sui campioni penali e sulle note ed avvisi relativi a tali campioni da trasmettersi ai procuratori del registro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 99:

« Gli uffici del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 140, procedono ai pagamenti delle somme recuperate che siano di spettanza degli ufficiali giudiziari ogni quindici giorni per quelli iscritti nei campioni amministrativi e alla fine di ogni bimestre per quelli iscritti nei campioni civili e penali.

« All'uopo i detti uffici trasmettono il relativo importo direttamente agli ufficiali giudiziari con la indicazione precisa del numero del campione, della parte debitrice, delle singole trattenute operate e delle somme che distintamente si riferiscono alle indennità di trasferta e ai diritti di notificazione col mezzo della posta.

« Di ciascun pagamento con tutte le suddette indicazioni gli uffici del registro danno avviso al competente capo dell'ufficio, il quale si assicura che le somme pagate siano iscritte nel registro ».

FODERARO, *Relatore*. L'inciso « previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 140 », ci richiama all'articolo 140. Poiché avrei intenzione di presentare alcuni emendamenti a questo articolo, propongo di sospendere la votazione almeno del solo inciso: « previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 140 ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo, escluso l'inciso « previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'articolo 140 », del quale il relatore ha chiesto la sospensiva con l'intesa che in seguito vi si tornerà sopra.

(È approvato).

Segue l'articolo 100:

« L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri, conformi ai modelli che sono

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia:

1°) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, nel quale sono iscritti anche gli atti in materia amministrativa;

2°) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

3°) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

4°) registro cronologico per i protesti cambiari;

5°) repertorio degli atti soggetti a registrazione;

6°) registro per la restituzione delle somme depositate.

« Egli deve tenere anche un bollettario a madre e figlia per la ricezione e restituzione degli atti.

« Gli ufficiali giudiziari della Corte Suprema di cassazione devono avere inoltre un bollettario a madre e figlia per la chiamata di causa.

« Tutti i registri innanzi indicati debbono essere tenuti in ufficio.

« Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in comune, e non distinti per ogni ufficiale giudiziario, sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente ».

FODERARO, *Relatore*. Proporrei la soppressione dell'alinea 6 e del secondo comma. La soppressione dell'alinea 6 è suggerita da due ragioni: anzitutto perché questo registro costituirebbe un inutile doppione del cronologico civile di cui all'articolo 102; come un inutile doppione del cronologico civile costituirebbe il bollettario del 2° comma. Altra ragione per la soppressione dell'alinea 6 è questa: secondo questa disposizione, l'ufficiale giudiziario dovrebbe tenere un registro per la restituzione delle somme depositate; il che presuppone che tutti gli atti vengano richiesti ad uno stesso ufficiale giudiziario, che stia dietro il tavolo dell'ufficio, e che man mano riscuota queste somme. Cioè che tutti gli atti vengano richiesti all'ufficiale giudiziario dirigente. Ma in una precedente seduta, quando si discusse se gli atti dovessero necessariamente essere richiesti all'ufficiale giudiziario dirigente o a chi ne fa le veci, la Commissione opinò che potessero essere richiesti a qualunque ufficiale giudiziario, anche fuori delle ore d'ufficio. Questa decisione della Commissione rende impossibile l'attuazione di un registro in cui debbano essere segnate da una sola persona — l'ufficiale giudiziario dirigente o chi ne fa le veci — tutte

le somme che devono essere restituite. Già allora, sostenendo che gli atti dovessero essere tutti richiesti all'ufficiale giudiziario dirigente, io avvertii che, una volta soppressa questa disposizione, si dovevano logicamente modificare molte disposizioni, soprattutto in tema di tenuta di registri.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non credo che sia opportuno sopprimere questo alinea 6, perché l'articolo 102 non copre completamente la materia regolata dall'alinea 6. Questo riguarda la restituzione delle somme depositate, mentre il 102 non parla affatto di restituzione di somme depositate.

FODERARO, *Relatore*. I registri sono effettivamente due: uno in cui si segna l'ammontare di tutti i diritti, indennità e compensi a qualsiasi titolo riscossi e da recuperare, nonché delle somme riscosse a titolo di deposito (articolo 102); un altro registro, che sarebbe la specificazione del primo, in cui si deve indicare quali di queste somme riscosse vanno restituite alle parti.

Ma dalla semplice visione del registro dell'articolo 102 si può dedurre quali sono le somme da restituire. Perché imporre un altro registro, su cui l'ufficiale giudiziario dovrebbe fare preventivamente l'operazione per indicare le somme da restituire? Questo secondo registro costituirebbe una inutile bardatura e un aggravio di lavoro per l'ufficiale giudiziario.

D'altra parte, io domando, data l'innovazione già approvata dalla Commissione (che ho ricordato poco fa), quale è l'ufficiale giudiziario che deve tenere il registro? L'ufficiale giudiziario dirigente? No, perché il deposito può essere fatto a qualsiasi ufficiale giudiziario. In ogni caso, perciò, bisognerebbe qui specificare quale è l'ufficiale giudiziario che deve tenere questo registro, qualora ne dovesse essere prescritta la necessità.

Per queste ragioni, insisto nella mia proposta.

AMATUCCI. Sono per il mantenimento dell'alinea 6, in quanto questo registro è importantissimo allo scopo della moralizzazione del servizio degli ufficiali giudiziari, già postulata dal relatore in una precedente seduta. Il registro per la restituzione delle somme depositate importa, non solo da parte dell'ufficiale giudiziario dirigente, ma anche dei funzionari che hanno la vigilanza sull'andamento del servizio, la possibilità di verificare se effettivamente l'ufficiale giudiziario ha riscosso quelle somme che gli sono dovute per il compimento di determinati

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1950

atti, eliminando uno stato di cose da tutti condannato, di ricevere cioè somme molto superiori a quelle che per legge gli spetterebbero.

Secondo me è questo uno dei registri fondamentali proprio per la moralizzazione del servizio, perchè dà la possibilità di controllo al privato, all'avvocato, all'ufficiale giudiziario dirigente, al capo della corte.

Quanto all'osservazione che non si sa quale è l'ufficiale giudiziario che risponde di questo registro, essa mi pare priva di fondamento. La legge dice che se l'ufficiale giudiziario è unico, è lui che tiene questo registro; se sono due o più, il registro è tenuto in comune.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il 1° comma fino all'alinea 5 incluso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'alinea 6, del quale l'onorevole relatore propone la soppressione.

(È approvato).

FODERARO, *Relatore*. Propongo un emendamento aggiuntivo a questa alinea:
Aggiungere alla fine le parole: « ... quando siano superiori a lire mille ».

AMATUCCI. Sono contrario. In tal modo l'ufficiale giudiziario farà sempre scritturazioni a spizzico, inferiori alle mille lire.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche a me pare un'aggiunta fuori di luogo.

FODERARO, *Relatore*. Non insisto sull'emendamento proposto all'articolo 6. ma chiedo che la Commissione chiarisca chi risponderà di queste scritturazioni, una volta che è stata soppressa la disposizione che i de-

positi debbono essere presi solo dall'ufficiale giudiziario dirigente.

AMATUCCI. Sarà l'ufficiale giudiziario che ha ricevuto il deposito.

Ne potrà sempre rispondere per falso, per peculato, e così via.

PRESIDENTE. Dopo questo chiarimento, pongo in votazione il 2° comma dell'articolo 100, del quale l'onorevole Foderaro propone la soppressione.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 100.

(È approvato).

L'articolo 100 risulta pertanto approvato nel testo del disegno di legge.

Segue l'articolo 101:

« I registri per gli atti in materia civile e per gli atti in materia penale debbono contenere un numero di fogli approssimativamente sufficiente per l'anno cui sono destinati.

« Prima che i registri siano posti in uso ciascun mezzo foglio deve essere numerato e vidimato dal capo dell'ufficio, il quale nell'ultima pagina attesta di quanti fogli è composto il registro e vi appone la data in tutte lettere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.